
Decreto federale

Disegno

concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 2025–2028

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² sulla
cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,
decreta:

Art. 1

¹ Per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di **9511,5 milioni** di franchi.

² Il credito complessivo comprende i seguenti crediti d'impegno:

In milioni di franchi

- | | |
|---|---------------|
| a. credito d'impegno cooperazione allo sviluppo | 6649,4 |
| b. credito d'impegno aiuto umanitario | 2862,1 |

³ Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.

⁴ Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.

⁵ Nel periodo 2025–2028 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può effettuare trasferimenti tra i due crediti d'impegno per un importo massimo di **240** milioni di franchi.

¹ RS 101

² RS 974.0

³ FF 202X ...

Art. 2

Gli importi dei crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2 si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (pari a 104,4 punti; dicembre 2020: 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2025: +1,2 %;
- b. 2026: +1,0 %;
- c. 2027: +1,0 %;
- d. 2028: +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Decreto federale

Disegno

concernente il finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo per il periodo 2025–2028

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale⁴;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976⁵ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁶,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo è stanziato un credito d'impegno di 1608,5 milioni di franchi.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.

³ Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.

Art. 2

L'importo del credito d'impegno di cui all'articolo 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (pari a 104,4 punti; dicembre 2020: 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2025 : +1,2 %;
- b. 2026 : +1,0 %;
- c. 2027 : +1,0 %;
- d. 2028 : +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁴ RS 101

⁵ RS 974.0

⁶ FF 202X ...

Decreto federale

Disegno

concernente il finanziamento di misure di promozione della pace e della sicurezza umana nel periodo 2025–2028

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale⁷;

visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003⁸ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁹,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è stanziato un credito d'impegno di **273,9 milioni** di franchi.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.

³ Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.

Art. 2

¹ L'importo del credito d'impegno di cui all'articolo 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (pari a 104,4 punti; dicembre 2020: 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2025 : +1,2 %;
- b. 2026 : +1,0 %;
- c. 2027 : +1,0 %;
- d. **2028 : +1,0 %.**

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁷ RS 101

⁸ RS 193.9

⁹ FF 202X ...

Decreto federale

Disegno

concernente il finanziamento della Fondazione per il Comitato internazionale della Croce Rossa nel periodo 2025–2028

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹⁰;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976¹¹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹²,

decreta:

Art. 1

¹ Per il finanziamento della Fondazione per il Comitato internazionale della Croce Rossa è stanziato un credito d'impegno di **57,2** milioni di franchi.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.

³ Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹⁰ RS 101

¹¹ RS 974

¹² FF 202X